

SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che la 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il 30 giugno 2004, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 1073, d'iniziativa del senatore Semeraro; n. 1095, d'iniziativa dei senatori Bergamo, Zanoletti, Forte, Cherchi, Eufemi, Moncada Lo Giudice di Monforte, Gaburro e Gubert; n. 1465, d'iniziativa dei senatori Mancino, Battisti, Dentamaro, Petrini e Toia:

Disposizioni sulle associazioni di tutela delle persone disabili

Art. 1.

1. L'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), l'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (ANMIL), l'Ente nazionale sordomuti (ENS), l'Unione italiana dei ciechi (UIC) e l'Unione nazionale mutilati per servizio (UNMS), di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, esercitano nei confronti dei soggetti portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, ciascuno per la specifica categoria di propria competenza, l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, con i poteri di rappresentanza di categoria e con le attribuzioni e prerogative garantite dagli articoli 7, 8, 9, 10 e 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152. Si applicano inoltre gli articoli 14, 15, 16 e 17,

nonché, limitatamente ai contributi di cui all'articolo 13, l'articolo 18, comma 1, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

2. Le altre associazioni nazionali per la tutela di disabili fisici, psichici e sensoriali erette in enti morali a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile con decreto del Presidente della Repubblica, che hanno i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, possono esercitare le attività di cui al comma 1 del presente articolo, nel rispetto degli adempimenti, degli obblighi e delle condizioni previsti dallo stesso comma nonché dall'articolo 2, comma 1, dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dall'articolo 4 e dall'articolo 6, commi 1, 2 e 3, della stessa legge 30 marzo 2001, n. 152.

IL PRESIDENTE